



SOMMARIO

MESE DI LUGLIO 2008

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL DECRETO
LEGGE FISCALE DL 25.6.2008 N. 112 PAG. 1

NOTIZIE FLASH
AREA CONSULENZA DEL LAVORO PAG. 4

QUALITÀ E CERTIFICAZIONE:
LA MARCATURA CE DELLE FINESTRE
E PORTE PEDONALI PER ESTERNO PAG. 5

AMBIENTE E SICUREZZA:
RISCHIO SANZIONI PER GLI OPERATORI
IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE PAG. 6

SPECIALE FINANZIAMENTI PAG. 7

SCADENZARIO PAG. 8

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL DECRETO LEGGE FISCALE DL 25.6.2008 n. 112

La manovra d'estate recentemente varata dal Governo contiene alcune rilevanti novità, tra le quali si segnala l'abolizione degli elenchi clienti e fornitori, la soppressione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei compensi per i lavoratori autonomi, l'innalzamento a € 12.500 del limite all'uso del contante, nonché l'inasprimento delle regole di tassazione delle società cooperative. Le disposizioni contenute nel Decreto sono entrate in vigore il 25.6.2008.

Di seguito si esaminano le principali novità contenute nel DL 25.6.2008, n. 112, contenente "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".

Il Decreto è stato pubblicato sul S.O. n. 152 alla GU 25.6.2008, n. 146 ed è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione (25.6.2008).

LIMITI ALL'USO DEL CONTANTE E DEGLI ASSEGNI (art. 32, comma 1)

Viene modificato l'importo massimo consentito per i trasferimenti in contanti di cui all'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 che, a decorrere dal 30.4.2008, aveva previsto il divieto di utilizzo del contante per importi pari o superiori a € 5.000.

Ora, l'art. 32, comma 1 del Decreto in

esame dispone, **a decorrere dal 25.6.2008**, l'innalzamento di detto **limite a € 12.500**.

Si evidenzia che rispetto alla normativa vigente fino al 29.4.2008 (art. 1, DL n. 143/91), in base alla quale il divieto di utilizzo del contante era previsto per importi superiori a € 12.500, il **nuovo limite** trova applicazione con riferimento alle somme di importo **pari o superiore a € 12.500**.

VIOLAZIONI USO DEL CONTANTE	
Fino al 29.4.2008	Importi superiori a € 12.500
Dal 30.4.2008 al 24.6.2008	Importi pari o superiori a € 5.000
Dal 25.6.2008	Importi pari o superiori a € 12.500

Per quanto riguarda la normativa che, a decorrere dal 30.4.2008, disciplina l'**uso degli assegni**, il comma 1 dell'art. 32 in esame dispone che, **a decorrere dal 25.6.2008**:

- gli assegni bancari e postali sono **trasferibili se emessi per importi inferiori a € 12.500**; la clausola di non trasferibilità trova pertanto applicazione con riferimento agli assegni di importo pari o superiore a € 12.500 (anziché € 5.000);
- ferma restando la necessità di pagare l'imposta di bollo di € 1,50 per ciascun assegno trasferibile, **a decorrere dal 25.6.2008, non è più necessario, per ogni girata, indicare il codice fiscale del girante**.

Va segnalato che l'innalzamento a € 12.500 del limite concerne anche il saldo dei **libretti di deposito bancari o postali al portatore**.

TRACCIABILITA' DEI COMPENSI PER I LAVORATORI AUTONOMI (art. 32, comma 3)

Numero 7 - Luglio 2008

Sono abrogati i commi 12 e 12-bis dell'art. 35, DL n. 223/2006. Conseguentemente, a decorrere

dal 25.6.2008, i lavoratori autonomi non sono più obbligati a:

- tenere uno o più **c/c sui quali far confluire gli incassi/proventi** professionali;
- **incassare i compensi** di importo pari o superiore al limite fissato (fino al 30.6.2008) a € 1.000, **esclusivamente mediante strumenti finanziari tracciabili** (assegni, bonifici, carte di credito, POS, ecc.).

STUDI DI SETTORE (art. 33, commi 1 e 2 e art. 83, commi 12 e 19)

Modificando l'art.1, comma 1, DPR n. 195/99, è disposto che, ferma restando la possibilità di effettuare accertamenti basati sugli studi di settore dal periodo d'imposta in cui gli stessi entrano in vigore, gli studi di settore **devono essere pubblicati**, anziché entro il 31.3 dell'anno successivo:

- per il 2008, **entro il 31.12.2008**;
- **a partire dal 2009, entro il 30.9** del

periodo d'imposta nel quale entrano in vigore.

È confermata comunque la possibilità prevista dall'art. 10, comma 9, Legge n. 146/98, di stabilire con specifici regolamenti tempi e modalità diversi di applicazione degli studi di settore.

Inoltre, a decorrere dal 2009 gli studi di settore saranno elaborati anche su base regionale o comunale. Le modalità di attuazione saranno definite con apposito Decreto, che prevederà la gradualità fino al 2013 dell'elaborazione su base regionale o comunale e la partecipazione anche dei Comuni.

ABROGAZIONE DEGLI ELENCHI CLIENTI E FORNITORI (art. 33, comma 3)

Con l'abrogazione dell'art. 8-bis, comma 4-bis, DPR n. 322/98 è **soppresso l'obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori**. Tale novità decorre dagli elenchi relativi al 2008.

Contestualmente è stato abrogato anche il comma 6 del citato art. 8-bis riguardante le sanzioni per l'omessa, incompleta o non veritiera presentazione degli elenchi clienti e fornitori. In merito si evidenzia che la soppressione del regime sanzionatorio si riflette anche sulle eventuali irregolarità riguardanti gli elenchi clienti fornitori presentati nel 2007 (relativi al 2006) e nel 2008 (relativi al 2007).

ACCERTAMENTO IN BASE AL REDDITOMETRO (art. 83, commi da 8 a 11)

È stabilito per il triennio 2009 – 2011 un piano straordinario di controlli sulla base del redditometro, da effettuarsi prioritariamente nei confronti dei contribuenti che in dichiarazione dei redditi non hanno

evidenziato un debito d'imposta e per i quali esistono elementi segnaletici di capacità contributiva.

Alla realizzazione di tali controlli sono chiamati a partecipare anche i Comuni, segnalando eventuali situazioni, di cui siano a conoscenza, rilevanti per la determinazione sintetica del reddito.

ADESIONE AI PVC (art. 83, comma 18)

È inserito nel D.Lgs. n. 218/97 relativo all'accertamento con adesione il nuovo art. 5-bis "Adesione ai verbali di constatazione", che disciplina la possibilità per il contribuente di definire il contenuto di un processo verbale (pvc) contenente rilievi che consentono l'emissione di accertamenti parziali in materia II.DD. e IVA, ottenendo una riduzione delle sanzioni (1/8) e la possibilità di versamento rateizzato senza necessità di prestare garanzie.

In particolare è previsto che l'adesione in esame deve riguardare il contenuto integrale del pvc e deve essere effettuata entro 30 giorni dalla consegna dello stesso, mediante comunicazione all'Ufficio e alla GdF. Entro i 60 giorni successivi a tale comunicazione, l'Ufficio notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale.

GARANZIE PER LA RATEAZIONE DEI RUOLI (art. 83, comma 23)

Per effetto della modifica dell'art. 19, DPR n. 602/73, non è più richiesta la prestazione di garanzie fideiussorie per richiedere la rateizzazione del pagamento delle imposte iscritte a ruolo.

Daniele Gaspari

Area Consulenza Fiscale



In arrivo l'abrogazione del libro paga e matricola

Il Governo ha approvato un decreto legge (che non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) che riguarda la semplificazione dei libri obbligatori.

In particolare, tale decreto prevede:

l'abrogazione dei libri paga e matricola, nonché del registro d'impresa del settore agricolo, e, in sostituzione, l'istituzione del **libro unico del lavoro**.

La compilazione del libro unico sarà effettuata, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo.

Corte di Cassazione: licenziamento disciplinare e contestazione dell'addebito

La **Corte di Cassazione**, con la **sentenza n. 7984 del 27 marzo 2008**, ha stabilito che la contestazione dell'addebito nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 7, comma 1 dello Statuto dei lavoratori, è corretta se ha ad oggetto i dati e gli aspetti essenziali del fatto materiale posto a fondamento del provvedimento sanzionatorio, così da garantire un'adeguata difesa dell'incolpato.

Di conseguenza, precisa la Corte, l'immodificabilità della causa di licenziamento riguarda solo gli elementi di fatto e non già la qualificazione dei medesimi, attività valutativa quest'ultima che appartiene in via esclusiva la giudice.

Contratti a termine: accordo per il settore del turismo

In data **12 giugno 2008** le associazioni del turismo Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita, Federreti e i sindacati di settore Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, hanno firmato un **avviso comune** per l'attuazione delle disposizioni concernenti il contratto a tempo determinato disciplinato dalla Legge n. 247/2007, che ha recepito il Protocollo sul Welfare.

L'accordo stabilisce che l'ulteriore contratto a termine stipulabile alla fine dei 36 mesi massimi previsti dalla Legge (art. 1, comma 40, Legge n. 247/2007), potrà durare al massimo altri otto mesi, elevabili a dodici con la contrattazione integrativa, aziendale o territoriale. Le Parti hanno anche precisato che la disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato non si applica ai contratti di lavoro riconducibili

alla stagionalità in senso ampio, come i contratti a termine conclusi secondo gli articoli 77 e 78 del CCNL del Turismo del 2003.

Liquidazione di TFR superiore a 10.000 euro e verifica di Equitalia

L'INPS, con **messaggio n. 13543/2008**, rende noto che:

in attuazione della Legge n. 222/2007 e del Decreto n. 40/2008,

i pagamenti di TFR **superiori a 10.000 euro** a carico del Fondo di garanzia e del Fondo esattoriali, saranno effettuati previa richiesta di verifica a Equitalia che non sussistano debiti o pignoramenti in atto a carico del lavoratore beneficiario.

Corte di Cassazione: nozione di lavoro subordinato

La **Corte di Cassazione**, con la **sentenza n. 7881 del 26 marzo 2008**, ha affermato il principio secondo il quale ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento.

Requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dalla emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative, mentre altri elementi – come l'osservanza di un orario, la continuità della prestazione e l'erogazione di un compenso continuativo – possono avere, invece, valore indicativo ma mai determinante.

INPS: colf in regola solo con l'avviso telematico (Unilav)

L'INPS con il **messaggio n. 13509/2008** ha precisato che, anche in caso di regolarizzazione dei lavoratori domestici, conseguenti a verbale, conciliazioni o sentenze, che riconoscono la presenza del rapporto di lavoro, dovrà sempre essere inviata la comunicazione obbligatoria (Unilav) al Centro per l'impiego.

Patrizia Pizzinelli
Area Consulenza del Lavoro

La marcatura CE delle Finestre e Porte pedonali per esterno

La direttiva europea 89/106/CEE del 1989 e ratificata in Italia nel 1993 per i prodotti da costruzione, impone sei requisiti di sicurezza ai prodotti immessi sul mercato dell'Unione Europea :la stabilità, la sicurezza contro l'incendio, l'igiene per l'uomo e l'ambiente, la sicurezza di impiego, la limitazione del rumore ed il risparmio energetico.

Per le finestre, le porte pedonali uso esterno e per le finestre sul tetto la norma armonizzata predisposta dal CEN è la EN 143451-1 : 2006, tale norma diventerà obbligatoria a partire dal 1 febbraio 2009 imponendo la "marcatura CE" su tutti gli esemplari messi sul mercato come evidenza alla sua conformità.

Quali prodotti?

La prima domanda che si pone il mercato è proprio questa: la mia produzione è sottoposta a questa norma? La norma EN 14351-1 non è applicabile a tutte le porte, infatti sono escluse: le porte pedonali per uso interno (Norma EN 14351-2) e quelle con caratteristiche Taglia fuoco e fumo (norma EN 14351-3); sono escluse le facciate continue per le quali esiste una norma specifica (EN 13830) ; sono escluse le porte pedonali inserite nei portoni industriali o da garage (EN 13241-1).

Quali attività per poter marcare CE?

Le attività principali per ottemperare ai requisiti per la marcatura sono due:

- le prove iniziali di tipo (ITT – initial typing test);
- il piano di fabbricazione e controllo (FPC – factory production control) che attesta che i prodotti realizzati sono conformi ai prototipi provati inizialmente.

Il sistema di attestazione previsto per i serramenti e le porte pedonali è detto 'SISTEMA 3', il che significa che l'Organismo Notificato (laboratorio) interviene sempre nella realizzazione delle prove iniziali, mentre il fabbricante ha la responsabilità della dichiarazione di conformità della produzione al

prototipo provato (FPC). Unica eccezione le porte destinate alle uscite di sicurezza ed i lucernari con materiali trattati antifiamma: in questo caso anche il controllo della produzione (FPC) è responsabilità dell'Organismo Notificato con la sua valutazione e sorveglianza annuale, oltre alle prove di tipo iniziale: si tratta in questo caso della procedura detta "SISTEMA 1"

Le caratteristiche cui sottoporre i campioni per le prove iniziali sono elencate nell'allegato ZA della norma EN 14351-1, in Italia l'UNI ha stabilito che le caratteristiche obbligatorie sono:

- permeabilità all'aria,
- resistenza al vento
- tenuta all'acqua
- trasmittanza termica
- resistenza al carico dei dispositivi di sicurezza
- proprietà radiative

Non sono considerate caratteristiche obbligatorie ai fini della marcatura CE né l'isolamento acustico né la resistenza all'impatto per i vetri delle porte balcone.

Scelta del prototipo da provare

Nell'ambito dei prodotti che per natura del progetto e dei materiali impiegati sono raggruppabili in una "famiglia" è necessario valutare molto bene le dimensioni e la configurazione del campione.

La norma EN 14351-1 precisa infatti che è responsabilità del produttore scegliere i campioni rappresentativi tenendo conto delle interdipendenza delle caratteristiche dichiarate e che sono possibili estrapolazioni dei risultati dal caso più sfavorevole a quelli più favorevoli e non viceversa. Questo implica criteri diversi nella scelta del prototipo destinato alle prove di tipo.

Pertanto nel caso del prototipo per la prova aria-acqua- vento, sarà necessario predisporre il campione più grande e più leggero con la configurazione di accessori più debole per poter poi estrapolare le classi ottenute a campioni più robusti e più piccoli.

Emanuela Magrini
Area Qualità e Certificazione



RISCHIO SANZIONI PER GLI OPERATORI IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE

Con il D.Lgs. 6 novembre 2007 n° 193 non serve più l'autorizzazione sanitaria.

Apertura o variazione di attività in un esercizio alimentare

L'operatore del settore alimentare (OSA) che intende ora avviare un'attività con apertura di un esercizio, ovvero variare la titolarità d'attività o modificarne la struttura (o anche il ciclo produttivo), cessare l'attività e/o provvedere alla chiusura di un'attività soggetta a registrazione) dovrà compilare e sottoscrivere un nuovo modello denominato Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.).

A seconda della tipologia di attività svolta le D.I.A. si possono distinguere in due diverse versioni:

a) D.I.A. SEMPLICE: per tutte quelle attività che con la precedente normativa nazionale non erano soggette ad autorizzazione sanitaria;

b) D.I.A. DIFFERITA: per tutte quelle attività che, con la precedente normativa nazionale, erano soggette ad autorizzazione sanitaria.

Mancata notifica: Sanzione: da €. 1.500,00 a €. 9.000,00

Manuale di autocontrollo e procedure di verifica

Con l'entrata in vigore del nuovo provvedimento non è più sufficiente predisporre un **generico Manuale HACCP** (bisogna eliminare copie standardizzate e non rispondenti alla propria realtà) ma attuare, almeno annualmente, anche

procedure di verifica periodica e di controllo analitico dei propri livelli di igiene.

Questi sono solo alcuni esempi delle sanzioni introdotte:

1. ogni impresa alimentare della filiera deve dotarsi di un sistema di autocontrollo
- Sanzione: da €. 1.000,00 a €. 6.000,00

2. ogni impresa deve attuare verifiche microbiologiche (analisi di laboratorio) sui propri processi/prodotti ai sensi del reg.ce 2073/2005 - Sanzione: da €. 1.500,00 a €. 9.000,00

3. ogni impresa deve provvedere alla corretta applicazione delle procedure e deve avere un sistema di azioni correttive
- Sanzione: da €. 1.000,00 a €. 6.000,00

4. rintracciabilità: violazione degli obblighi derivanti dall'art. 18 del Reg. (CE) 178/2002 in materia di rintracciabilità - Sanzione amministrativa pecuniaria da €. 750,00 a €. 4.500,00 (art. 2 D.Lgs 190/2006)

Non è più sufficiente avere gli ambienti e le attrezzature a posto, ma occorre attivare anche tutti quegli strumenti concreti (PROCEDURE e FORMAZIONE del personale) che devono essere presenti nell'azienda, conosciute da tutto il personale e concretamente applicate. Vi ricordiamo che per tutti gli adempimenti in termini di sicurezza ambientale, i ns. consulenti sono a disposizione.

Eugenio Battistini
Area Ambiente e Sicurezza



INTERVENTI DI FINANZIAMENTO A FAVORE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

SOGGETTI BENEFICIARI

- Consorzi all'esportazione collegati ad imprese artigiane, per progetti che coinvolgono almeno tre imprese artigiane;
- Raggruppamenti, anche costituiti ad hoc, di almeno tre imprese artigiane.

Le imprese artigiane devono risultare operative da almeno un anno e ciascuna impresa potrà partecipare ad un solo progetto.

Sono escluse le imprese con il seguente Codice ATECO:

- ✓ AGRICOLTURA, CACCIA e SILVICOLTURA
- ✓ PESCA, PISCICOLTURA e SERVIZI CONNESSI
- ✓ INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE e DEL TABACCO,
- ✓ COMMERCIO ALL'INGROSSO e AL DETTAGLIO,

OPERAZIONI AMMISSIBILI E PREMMORTAMENTO

Sono ammissibili al finanziamento i progetti di promozione all'estero di prodotti o servizi di imprese artigiane **presentati da aggregazioni di imprese artigiane.**

Ciascun progetto può riguardare al massimo due Paesi della stessa area geo-economica non appartenenti alla UE.

I progetti dovranno essere coerenti con le capacità organizzative dei soggetti proponenti.

Saranno considerati **prioritari** i progetti che prevedono:

- Coinvolgimento di un maggior numero di imprese;
- Iniziative specificamente destinate al miglioramento della distribuzione di prodotti italiani all'estero;
- Iniziative destinate alla promozione del marchio collettivo;
- Progetti che stabilizzano la presenza delle imprese sul mercato estero prescelto;
- Progetti rivolti a filiere di imprese artigiane;
- Tipologie innovative d'intervento;
- Progetti collegati ad iniziative già finanziate con altri fondi pubblici.

INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI

Il preventivo dei costi potrà prevedere solo spese **quantitativamente e qualitativamente funzionali alla realizzazione del progetto** proposto, riconducibili alle seguenti tipologie:

- Affitto di aree e allestimenti di fiere all'estero;
- Materiale pubblicitario, cataloghi, brochure, inserzioni, in lingua inglese e nella lingua veicolare del luogo dell'iniziativa di pubblicità;
- Spese di trasporto merci da esporre e spese assicurative;
- Affitto di locali all'estero per workshop, seminari, dimostrazioni;
- Affitto di locali in Italia e spese collegate per conferenze di commercializzazione o corsi di formazione;
- Docenze formative;
- Spese di interpretariato e traduzioni;
- Attività di consulenza professionale, allestimenti, studi di fattibilità, programmi di innovazione organizzativa.

Le spese ammissibili sono quelle sostenute a partire dal giorno successivo alla data di spedizione della domanda di finanziamento.

ENTITÀ E TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO

L'agevolazione prevede un **co-finanziamento pari al 50%** dei costi dei progetti di promozione all'estero presentati dalle aggregazioni di imprese.

L'ammontare massimo di ciascun finanziamento è pari ad **Euro 80.000,00** elevabile ad **Euro 100.000,00** nel caso di domanda presentata da almeno 5 imprese.

Per la Regione Emilia-Romagna è stato stanziato un contributo pari ad Euro 952.470,00.

DURATA DEL PROGETTO

I progetti dovranno essere completati entro un anno dalla data di comunicazione dell'ammissione al finanziamento.

SCADENZA

Le domande andranno presentate entro il 7 Luglio 2008

Chiara Ricci
Area Finanziaria e Crediti Speciali

LUGLIO 2008**giovedì 10 luglio**

- DIRIGENTI COMMERCIALI (trimestre aprile - giugno 2008)

Versamento dei contributi previdenziali integrativi ai Fondi Negri e Besusso

- MOD. 770/2008 SEMPLIFICATO (proroga disposta dal D.L. n. 97/2008)

Invio telematico all'Amministrazione finanziaria della dichiarazione dei sostituti d'imposta che presentano il Modello 770 semplificato

- MODELLO 730/2008 (proroga disposta dal D.L. n. 97/2008)

Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate del modello 730 (redditi 2007) da parte dei CAF.

mercoledì 16 luglio

- MODELLO UNICO 2008 - SOCIETA' DI PERSONE
Termine entro il quale effettuare i versamenti, con maggiorazione dello 0,4%, relativi a: - IVA (con la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese); - IRAP (saldo 2007 e primo acconto 2008); - ecc.

- MODELLO UNICO 2008 - SOGGETTI IRES

Termine entro il quale effettuare i versamenti, con maggiorazione dello 0,40%, dell'IRES e dell'IRAP a saldo 2007 e in acconto per il 2008 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio nei termini ordinari; versamento, con maggiorazione dello 0,40%, del saldo IVA 2007 (con maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese)

- MODELLO UNICO 2008 - PERSONE FISICHE

Termine per effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione, con maggiorazione dello 0,4%, relativi a: - IRPEF (saldo 2007 e primo acconto 2008); - addizionale regionale/comunale IRPEF; - IVA (con la maggiorazione dello 0,4% per mese o frazione di mese); - IRAP (saldo 2007 e primo acconto 2008); - acconto del 20% dell'imposta dovuta per i redditi assoggettati a tassazione separata; - contributi IVS e contributi Gestione separata INPS professionisti (saldo 2007 e primo acconto 2008); - ecc.

- DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO

Termine ultimo per il versamento, con maggiorazione dello 0,4%, del diritto camerale annuale

- IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati del mese precedente

- IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE

Versamento delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi di lavoro autonomo e derivanti da provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, utilizzazioni di marchi ed opere dell'ingegno e associazione in partecipazione

- IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE/COMUNALE

Versamento delle quote dell'addizionale regionale/comunale all'IRPEF, trattenuta sui redditi di lavoro dipendente/pensione

- CONDOMINI - RITENUTE

versamento ritenute del 4% per prestazioni relative a contratti d'appalto di opere o servizi

- IVA LIQUIDAZIONE MENSILE

Liquidazione nonché versamento dell'imposta eventualmente a debito relativa al mese precedente

- IVA COMUNICAZIONE DATI DICHIARAZIONI D'INTENTO

Invio telematico all'Amministrazione finanziaria dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente

- GESTIONE SEPARATA INPS

Versamento da parte dei committenti e degli associanti del contributo previdenziale sui compensi corrisposti nel mese precedente

- CONTRIBUTI INPS MENSILI

Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente

lunedì 21 luglio

- IVA COMUNITARIA, ELENCHI INTRASTAT MENSILI

Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione; per i soggetti che utilizzano il sistema telematico EDI la scadenza è prorogata di 5 giorni

- CONTRIBUTI PREVIDAI TRIMESTRALI

Versamento dei contributi previdenziali integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali relativi alle retribuzioni maturate nel trimestre (trimestre aprile - giugno 2008)

giovedì 31 luglio

- MODELLO UNICO 2008 PF - SP (termine prorogato al 30 settembre 2008 dal D.L. n. 97/2008)

Invio telematico del modello UNICO 2008, PF e SP da parte delle persone fisiche titolari di reddito d'impresa, di lavoro autonomo e di partecipazione, nonché da parte di società di persone, studi associati, società semplici e soggetti equiparati

- MODELLO UNICO 2008 - SC e ENC (termine prorogato al 30 settembre 2008 dal D.L. n. 97/2008)

Invio telematico del modello UNICO 2008 SC/ENC da parte delle società di capitali, enti non commerciali e soggetti equiparati aventi periodo d'imposta coincidente con l'anno solare

- MODELLO 730

Effettuazione delle operazioni di conguaglio (sulla retribuzione erogata nel mese) degli importi risultanti dal prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) o dal Mod. 730-4

- IVA COMUNITARIA, ELENCHI INTRASTAT TRIMESTRALI

Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione; per i soggetti che utilizzano il sistema telematico EDI la scadenza è prorogata di 5 giorni Il trimestre 2008

- MODELLO DM10/2

Presentazione della denuncia mensile dei contributi previdenziali INPS dei lavoratori dipendenti

- DENUNCIA EMENS

Invio telematico all'INPS della denuncia delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente a dipendenti e lavoratori assimilati

- IVA - RIMBORSO/COMPENSAZIONE TRIMESTRALE

Termine per la richiesta di rimborso/compensazione dell'IVA a credito del trimestre precedente

- DICHIARAZIONE ANNUALE IVA (termine prorogato al 30 settembre 2008 dal D.L. n. 97/2008)

Termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione annuale IVA da parte dei contribuenti che non presentano la dichiarazione annuale unificata

- MODELLO 770/2008 ORDINARIO

Termine ultimo per l'invio all'Amministrazione finanziaria della dichiarazione dei sostituti d'imposta, Modello 770 ordinario, in forma autonoma